



UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

Standard PEFC Italia

PEFC ITA 1002:2013

**Schema di Certificazione della
Catena di Custodia dei prodotti di
origine forestale**

07/12/2015

Seconda Edizione

Associazione PEFC Italia – Programme for Endorsement of Forest Certification schemes,

Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia

t: +39 075.7824825, **f:** +39 075.5997295, **e:** info@pefc.it, **w:** www.pefc.it

Aviso sul copyright

© PEFC Council 2013

Questo documento del PEFC Council è protetto da copyright del PEFC Council (Nota del Traduttore - NdT: in Italia da parte del PEFC Italia). Questo documento è liberamente disponibile presso il sito web del PEFC Council, del PEFC Italia o su richiesta.

Nessuna parte del presente documento, coperto dal diritto d'autore, può essere alterata o modificata, riprodotta o copiata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali, senza il permesso del PEFC Council o del PEFC Italia.

L'unica versione ufficiale di questo documento è in inglese. Traduzioni di questo documento possono essere fornite dal PEFC Council o da Organismi Nazionali PEFC. In caso di dubbi la versione inglese è quella di riferimento.

Nome del documento: Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale

Titolo del documento: PEFC ITA 1002:2013

Approvato da: PEFC Council *General Assembly*

Tradotto da: Segreteria PEFC Italia (Antonio Brunori e Giovanni Tribbiani)

Data: 31/07/2013

Data di pubblicazione: 24/05/2013

Data di entrata in vigore: 24/05/2013

Data di fine transizione: 24/02/2014

Aggiornamento: 07/12/2015

Premessa	5
Introduzione	6
1 Scopo	7
2 Riferimenti normativi	7
3 Termini e definizioni	8
3.1 Altro materiale (3.19)	8
3.2 Calcolo della percentuale mobile (3.25).....	8
3.3 Calcolo della percentuale semplice (3.26)	8
3.4 Categoria del materiale (3.16)	8
3.5 Catena di custodia di prodotti di origine forestale (3.4).....	9
3.6 Certificato accreditato (3.1)	9
3.7 Certificato riconosciuto PEFC (3.20)	9
3.8 Cliente (3.10).....	9
3.9 Dichiarazione (3.5)	9
3.10 Due Diligence System (DDS) (3.11)	9
3.11 Durata della dichiarazione (3.6).....	9
3.12 Etichettatura (3.15)	9
3.13 Fonti controllate (3.8).....	10
3.14 Fonti controverse (3.9)	10
3.15 Fornitore (3.27)	10
3.16 Foreste primarie (3.22)	10
3.17 Gruppo di prodotto (3.23)	11
3.18 Legname di guerra (conflict timber) (3.7)	11
3.19 Materiale certificato (3.2)	11
3.20 Materiale neutro (3.17).....	11
3.21 Materiale d'origine forestale (3.12).....	11
3.22 Materiale riciclato (3.24)	11
3.23 Organizzazione (3.18)	12
3.24 Piantagioni forestali/ piantagioni da legno/piantagioni produttive (3.14)	12
3.25 Prodotto certificato (3.3).....	12
3.26 Prodotti di origine forestale (3.13).....	12
3.27 Separazione fisica (3.21)	12
4. Identificazione della categoria di materiale di materiale/prodotti	13
4.1. Identificazione al momento della consegna (ingresso)	13
4.2 Identificazione a livello dei fornitori	13
5 Requisiti minimi Due Diligence System (DDS)	15
5.1. Requisiti generali.....	15
5.2. Raccolta delle informazioni	15
5.3 Valutazione del rischio	16
5.4 Commenti sostanziali o reclami	19
5.5 Gestione delle forniture a rischio significativo	19
5.5.1 Generalità	19
5.5.2 Identificazione della catena di approvvigionamento.....	19
5.5.3 Ispezioni in loco	19
5.5.4 Misure correttive	20
5.6. Non immissione sul mercato	20
6 Metodo della Catena di Custodia	21
6.1. Generalità	21
6.2. Metodo della separazione fisica	21
6.2.1 Requisiti generali per la separazione fisica	21
6.2.2 Separazione di materiale certificato/prodotti	21
6.3 Metodo basato sulla percentuale.....	21
6.3.1 Applicazione del metodo basato sulla percentuale	21
6.3.2 Definizione del gruppo di prodotto	21
6.3.3 Calcolo della percentuale di certificazione	22

6.3.4 Trasferimento della percentuale calcolata alle uscite	22
7 Vendita e comunicazione sui prodotti con dichiarazione.....	24
7.1 Documentazione associata ai prodotti venduti/trasferiti	24
7.2 L'utilizzo di loghi ed etichette	24
8 Requisiti minimi del sistema di gestione.....	26
8.1 Requisiti generali.....	26
8.2 Responsabilità e autorità	26
8.2.1 Responsabilità generali.....	26
8.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia.....	26
8.3 Procedure documentate	26
8.4 Mantenimento delle registrazioni.....	27
8.5 Gestione delle risorse	27
8.5.1 Risorse umane/personale	27
8.5.2 Servizi tecnici.....	27
8.6 Ispezione e controllo.....	28
8.7 Reclami.....	28
8.8 Lavoro per conto terzi (attività di terzisti)	28
9. Requisiti sociali, di salute e sicurezza nella normativa della catena di custodia	29
9.1 Scopo	29
9.2 Requisiti.....	29
Appendice 1: specifiche sulle dichiarazioni PEFC	30
1 Specifiche della dichiarazione PEFC su materiale "certificato PEFC"	30
1.1 Introduzione:.....	30
1.2 Dichiarazione formale:.....	30
1.3 Requisiti per le categorie del materiale in entrata.....	30
1.4 Requisiti aggiuntivi per l'utilizzo della dichiarazione "certificato PEFC"	30
2 Specifiche della dichiarazione PEFC su materiale "Fonti Controllate PEFC"	30
2.1 Introduzione.....	31
2.2 Dichiarazione formale.....	31
2.3 Requisiti per il materiale in entrata da Fonti Controllate PEFC.....	31
Appendice 2:	32
Implementazione dello standard di catena di custodia da parte delle organizzazioni multisito	32
1 Introduzione	32
2 Definizioni.....	32
3 Criteri di ammissibilità per l'organizzazione multisito.....	33
3.1 Generalità	33
3.2 Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale	33
3.2.2 Funzioni e responsabilità dei siti.....	34
4 Campo di applicazione delle responsabilità per i requisiti di questo standard implementato nell'organizzazione multisito.....	34

Premessa

Il PEFC Council (*Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes* - Programma per il Riconoscimento degli schemi di Certificazione Forestale) è l'organizzazione mondiale che promuove la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione forestale e l'etichettatura dei prodotti di origine forestale. I prodotti con la dichiarazione PEFC e/o l'etichetta danno garanzia ai clienti e al consumatore finale che la materia prima proviene da foreste gestite in maniera sostenibile, materiale riciclato e/o fonti controllate.

Il PEFC Council concede il riconoscimento a schemi nazionali di certificazione forestale, che sono tenuti a rispettare i requisiti del PEFC Council attraverso valutazioni periodiche.

Questo standard è stato sviluppato in un processo aperto, trasparente, consultativo e basato sul consenso che ha coinvolto un'ampia rappresentanza di parti interessate.

Il presente standard sostituisce il PEFC ST 2002:2010.

Questo standard è stato aggiornato nel dicembre 2015, al fine di riflettere l'estensione dell'esclusione da parte del PEFC di materiale OGM dalla filiera certificata PEFC.

Introduzione

Le dichiarazioni PEFC relative a prodotti di origine forestale forniscono informazioni riguardanti l'origine di quei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile, da fonti riciclate e da altre fonti controllate. La certificazione PEFC riguarda anche requisiti connessi con la salute, la sicurezza e il lavoro. "Fonti Controllate PEFC" è rivolto al rischio di usare prodotti provenienti da fonti controverse inclusi anche gli aspetti legali. Acquirenti e potenziali acquirenti possono usare queste informazioni nella scelta del prodotto basata sulla sostenibilità, così come altre considerazioni. L'obiettivo di comunicare l'origine della materia prima è quello di incoraggiare la domanda e l'offerta di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, quindi, stimolare la capacità di orientare il mercato verso un miglioramento continuo della gestione delle risorse forestali del mondo.

L'obiettivo principale della catena di custodia PEFC è fornire ai fruitori di prodotti di origine forestale, informazioni precise e verificabili sul contenuto del materiale proveniente da foreste certificate PEFC, gestite in modo sostenibile, da materiale riciclato e da fonti controllate.

1 Scopo

Questo standard contiene i requisiti per l'implementazione di una catena di custodia per prodotti di origine forestale.

I requisiti della catena di custodia descrivono un processo di trasferimento delle informazioni sull'origine delle materie prime approvvigionate alle informazioni sull'origine dei prodotti dell'azienda. Questa norma descrive i due approcci opzionali per catena di custodia, ovvero il metodo della separazione fisica e il metodo basato sulla percentuale.

Questa norma specifica anche i requisiti minimi di sistema di gestione per l'attuazione e la gestione del processo di catena di custodia. Il Sistema della qualità di un'organizzazione (ISO 9001:2008) o il Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001:2004) possono essere utilizzati per implementare i requisiti minimi del sistema di gestione definiti in questo standard.

Inoltre questo standard comprende i requisiti minimi riguardanti i temi della salute, della sicurezza e del lavoro.

La catena di custodia deve essere utilizzata in associazione alla definizione di specifiche dichiarazione/i PEFC (“% certificato PEFC” e “PEFC Fonti Controllate”) o dichiarazioni di schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC, che includono criteri per il riconoscimento di materiali certificati. La parte principale di questa norma definisce il processo di catena di custodia usando termini generici “certificato, neutro o altro materiale” mentre il significato di questi termini specifici per una dichiarazione individuale è definito in un'Appendice di questo standard.

L'utilizzo delle dichiarazioni e relative etichette, a seguito dell'implementazione della catena di custodia, si basa sulla norma ISO 14020:2000, alla quale si devono attenere gli utenti di questo standard. L'esame di materiale riciclato all'interno della catena di custodia è basata sui requisiti della norma ISO/IEC 14021:1999, alla quale si devono attenere gli utenti di questo standard.

L'etichettatura dei prodotti è considerata uno strumento di comunicazione facoltativa che può essere incorporato nel processo/i di catena di custodia delle aziende. Nei casi in cui l'organizzazione decide di applicare l'etichetta sul prodotto o fuori del prodotto, i requisiti per l'utilizzo di una etichetta, compresi quelli istituiti dal proprietario dell'etichetta, diventano parte integrante dei requisiti della catena di custodia.

Questo standard deve essere implementato ai fini della valutazione della conformità di terza parte sulla base dei requisiti definiti dal PEFC Council o da schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC. La valutazione di conformità è considerata una certificazione di prodotto e si conforma alla norma ISO/IEC 17065.

L'espressione "deve" è utilizzato in tutto questo standard per indicare le disposizioni che sono obbligatorie. Il termine "dovrebbe" è usato per indicare quelle disposizioni che, pur se non obbligatorie, dovrebbero essere adottate e attuate. L'espressione "potrebbe" usata nel corso di questo standard indica il permesso espresso da questo standard, mentre "può" si riferisce alla possibilità di un utente di questo standard o per aprire una possibilità per l'utente.

2 Riferimenti normativi

I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili per l'applicazione di questo standard. Per entrambi i riferimenti datati e non datati, si applica l'ultima edizione del documento cui si fa riferimento (comprese le eventuali modifiche).

PEFC ST 2001:2008, Regole d'Uso del Logo PEFC – Requisiti

PEFC ST 2003:2012, Requisiti per gli Organismi di Certificazione che fanno certificazione sulla base dello standard di catena di custodia PEFC internazionale.

ISO/IEC Guida 2:2004, Normazione e attività connesse - Vocabolario generale

ITA 1002:2013

ISO 9000:2005, Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia

ISO 9001:2008, Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

ISO 14001:2004, Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

ISO/IEC 14020:2000, Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali

ISO/IEC 14021:1999, Etichette e dichiarazioni ambientali - autodichiarazioni ambientali (Tipo II di etichettatura ambientale)

ISO 19011:2011, Linee guida per i sistemi di gestione dell'auditing

ISO/IEC Guide 65:1996, Requisiti generali per Organismi che operano con sistemi di certificazione di prodotto¹

ISO/IEC 17065, Verifica di conformità - Requisiti generali per organismi di certificazione che operano certificazioni di prodotti, processi e servizi²

EN 643:2001, Carta e cartone - Lista europea dei gradi standard di carta da macero e cartone

3 Termini e definizioni

Ai fini della presente norma, si applicano le definizioni pertinenti della norma ISO/IEC Guida 2 e ISO 9000:2005, insieme con le seguenti definizioni (le definizioni sono in ordine alfabetico e il numero tra parentesi si riferisce alla versione inglese):

3.1 Altro materiale (3.19)

Materiale di origine forestale diverso dal materiale certificato.

3.2 Calcolo della percentuale mobile (3.25)

Calcolo della percentuale di certificazione basato su materiale di ingresso approvvigionato nel periodo specificato prima della produzione o commercializzazione del prodotto.

3.3 Calcolo della percentuale semplice (3.26)

Calcolo della percentuale di certificazione basato sul materiale in entrata fisicamente incluso nel prodotto per il quale è fatto il calcolo.

Nota: Un esempio di calcolo percentuale semplice è un lavoro di stampa in cui viene calcolata la percentuale di certificazione sulla base del materiale acquistato e utilizzato per questo specifico lavoro di stampa.

3.4 Categoria del materiale (3.16)

Le caratteristiche del luogo da cui proviene la materia prima.

Nota: Questo standard usa tre categorie di materiali: certificato, neutro e altro materiale le cui definizioni sono fatte specificatamente per dichiarazioni individuali.

¹ Il periodo di transizione per il trasferimento dalla ISO Guide 65:1996 alla ISO/IEC 17065:2012 terminerà il 15 settembre 2015. Durante il periodo di transizione è possibile far riferimento ad entrambi gli standard.

² Il periodo di transizione per il trasferimento dalla ISO Guide 65:1996 alla ISO/IEC 17065:2012 terminerà il 15 settembre 2015. Durante il periodo di transizione è possibile far riferimento ad entrambi gli standard.

3.5 Catena di custodia di prodotti di origine forestale (3.4)

Processo di gestione delle informazioni sulla categoria di materiale di prodotti di origine forestale che permette all'organizzazione di fare dichiarazioni verificabili e accurate sul contenuto di materiale certificato.

3.6 Certificato accreditato (3.1)

Un certificato rilasciato da un organismo di certificazione nel campo di applicazione del suo accreditamento che riporta il logo dell'organismo di accreditamento.

3.7 Certificato riconosciuto PEFC (3.20)

E':

- a) un certificato accreditato valido di gestione forestale rilasciato da un organismo di certificazione notificato dal PEFC sulla base di uno schema/standard di gestione forestale riconosciuto dal PEFC Council,
- b) un certificato accreditato valido di catena di custodia rilasciato da un organismo di certificazione notificato dal PEFC sulla base di questo standard insieme ad una specifica della categoria di materiale riconosciuta dal PEFC, o
- c) un certificato accreditato valido di catena di custodia rilasciato da un organismo di certificazione notificato dal PEFC sulla base di uno specifico schema di catena di custodia riconosciuto dal PEFC Council.

Nota: gli schemi di certificazione forestale e gli standard di catena di custodia riconosciuti dal PEFC sono disponibili nel sito del PEFC Council, www.pefc.org

3.8 Cliente (3.10)

Una singola entità, sia il compratore che l'utilizzatore dei prodotti dell'organizzazione, a cui è fatta la dichiarazione.

Nota: il termine cliente riguarda anche il cliente interno all'organizzazione nel caso in cui esistano gruppi di prodotti susseguenti

3.9 Dichiarazione (3.5)

Informazione che indica certi aspetti del prodotto.

Nota: il termine "dichiarazione" in questo standard indica l'uso delle dichiarazioni ufficiali della catena di custodia riguardanti la dichiarazione PEFC (vedi per esempio l'Appendice 1).

3.10 Due Diligence System (DDS) (3.11)

Un sistema di procedure e misure, vale a dire raccolta di informazioni, valutazione e mitigazione del rischio, al fine di svolgere la diligenza dovuta.

3.11 Durata della dichiarazione (3.6)

Periodo di tempo in cui si applica la dichiarazione di catena di custodia.

3.12 Etichettatura (3.15)

L'uso di etichette (sul prodotto e al di fuori del prodotto).

3.13 Fonti controllate (3.8)

Materiale il cui rischio di provenire da fonti controverse è stato minimizzato attraverso l'implementazione del Sistema di Diligenza Dovuta PEFC.

3.14 Fonti controverse (3.9)

Attività forestali che sono:

(a) non conformi alla legislazione locale, nazionale o internazionale, connessa ad attività forestali, in particolare alle seguenti tematiche:

- operazioni selvicolturali e raccolta, che includono la conservazione della biodiversità e la conversione di foreste ad altro uso,
- gestione di aree con riconosciuti alti valori ambientali e culturali,
- specie protette e in pericolo, includendo i requisiti del CITES,
- temi della salute e lavoro dei lavoratori forestali,
- proprietà, possesso e diritti d'uso di popolazioni indigene,
- proprietà, possesso e i diritti d'uso di terze parti,
- Il pagamento delle imposte e dei canoni,

(b) non conformi alla legislazione vigente nel Paese di abbattimento relativamente al commercio e agli adempimenti doganali, per quanto riguarda il settore forestale,

(c) utilizzo di organismi geneticamente modificati di origine forestale,

(d) conversione di boschi in altri tipi di vegetazione, compresa la conversione di foreste primarie in piantagioni forestali.

Nota: La politica di esclusione di materiale da organismi geneticamente modificati di origine forestale rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022.

3.15 Fornitore (3.27)

Un soggetto singolo chiaramente identificato che fornisce direttamente il materiale in entrata per il gruppo di prodotto pertinente.

Nota 1: Nel caso in cui il materiale viene consegnato fisicamente da un altro soggetto differente da quello che ha la titolarità della proprietà, l'organizzazione deve designare un fornitore unico ai fini di questa definizione, sia un soggetto con il titolo di proprietà o un soggetto che fisicamente consegna il materiale. Ad esempio una tipografia che si procura da un distributore del materiale, ma che è comunque consegnato direttamente da un produttore di carta, può considerare come fornitore o il produttore o il distributore di carta.

Nota 2: il termine fornitore comprende anche un fornitore interno all'organizzazione stessa dove sono presenti gruppi di prodotto successivi.

3.16 Foreste primarie (3.22)

Foreste di specie autoctone dove non ci sono tracce chiaramente visibili di attività umana e i processi ecologici non sono significativamente disturbati.

Nota: include aree dove avviene la raccolta di prodotti forestali non legnosi, purché l'impatto umano sia limitato. Alcuni alberi potrebbero essere stati rimossi.

3.17 Gruppo di prodotto (3.23)

Serie di prodotti realizzati o commercializzati negli specifici processi che sono oggetto della catena di custodia dell'organizzazione.

Nota 1: L'organizzazione può istituire uno o più gruppi di prodotto come risultato di processi paralleli o successivi.

Nota 2: Il gruppo di prodotto della catena di custodia può includere anche un solo prodotto per il quale è implementata la catena di custodia. Questo approccio di applicazione della catena di custodia è anche chiamato "catena di custodia di progetto".

3.18 Legname di guerra (conflict timber) (3.7)

"Legname che è stato commerciato ad un qualsiasi livello della catena di custodia da gruppi armati, siano essi fazioni ribelli o soldati regolari, oppure da una amministrazione civile coinvolta in conflitti armati o dai suoi rappresentanti, sia per perpetuare il conflitto sia per ottenere dei vantaggi in situazioni di conflitto per tornaconto personale... il legno da zone di conflitto non è necessariamente illegale" oppure lo sfruttamento di legname che possa essere di per sé una causa diretta di conflitto (Definizione utilizzata da UNEP <http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-2/content/205.htm>).

3.19 Materiale certificato (3.2)

Materia prima coperta dalle dichiarazioni di catena di custodia.

Nota: I criteri per le materie prime certificate e i suoi fornitori sono specificati come parte della definizione della dichiarazione/i PEFC che può essere trovata in appendice alla presente norma. Inoltre, gli schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC possono dare la propria definizione di materiale certificato, applicata insieme con questo standard, ai fini delle loro dichiarazioni.

3.20 Materiale neutro (3.17)

Materiale che non è di origine forestale e quindi considerato come neutro nel calcolo della percentuale di certificazione.

Nota: Gli schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC possono dare la propria definizione di materiale neutro ai fini delle proprie dichiarazioni, usata insieme a questo standard.

3.21 Materiale d'origine forestale (3.12)

Materie prime provenienti da aree forestali o da aree riconosciute dal PEFC Council come idonee alla certificazione di gestione forestale, incluso materiale riciclato proveniente in origine da queste aree.

Nota: la materia d'origine forestale include sia materiale a base legnosa che a base non legnosa.

3.22 Materiale riciclato (3.24)

Materiale di origine forestale che è

(a) deviato dal flusso dei rifiuti nel corso di un processo di trasformazione. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo di rilavorazione, rimacinazione e scarto e in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che lo ha generato. Sono esclusi i sottoprodotti come i sottoprodotti di segheria (segatura, trucioli, corteccia, ecc) o i residui forestali (corteccia, cippato da rami, radici, ecc.) in quanto non costituiscono flusso dei "rifiuti".

e

(b) generata da attività domestiche o dalle strutture commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

Nota 1: Il termine "in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che l'ha generato" significa che il materiale generato in un processo è continuamente restituito allo stesso processo nello stesso sito. Un esempio è il residuo generato da una linea di presse in una produzione di pannelli che continuamente rientra nella stessa linea di pressa. Questo non è considerato come materiale riciclato.

Nota 2: Il materiale classificato secondo gradi di qualità di carta recuperata secondo la norma EN 643 è riconosciuto come rispondente alla definizione di materiale riciclato.

Nota 3: La definizione si basa sulle definizioni della norma ISO 14021:1999.

3.23 Organizzazione (3.18)

Qualsiasi soggetto che fa dichiarazioni sui prodotti e implementa i requisiti di questo standard. Questo soggetto è in grado di identificare chiaramente il fornitore di materie prime e il cliente dei propri prodotti.

3.24 Piantagioni forestali/ piantagioni da legno/piantagioni produttive (3.14)

Foreste o altre aree arborate di specie introdotte e, in alcuni casi, di specie autoctone, create con piantagione o semina, principalmente per la produzione di beni legnosi o non legnosi.

Nota 1: comprende tutte le stazioni di specie introdotte create per la produzione di prodotti legnosi e non legnosi.

Nota 2: può includere impianti di specie autoctone caratterizzate da poche specie, attività intensive di preparazione del terreno (ad es. coltivazione), linee di impianto diritte e/o impianti arborei coetanei.

Nota 3: l'applicazione della definizione deve tenere conto della terminologia forestale e dei requisiti legali nazionali.

3.25 Prodotto certificato (3.3)

Prodotto di cui si dichiara il fatto che contiene materia certificata e tale contenuto è verificato attraverso la catena di custodia.

3.26 Prodotti di origine forestale (3.13)

Prodotti che includono materiale di origine forestale

3.27 Separazione fisica (3.21)

Una procedura in cui diversi materiali/prodotti di differenti categorie di materiale sono tenuti separati in modo che la categoria dei materiali/prodotti utilizzati e trasferiti al cliente sia nota.

Nota: La separazione fisica può comportare una separazione fisica presso lo stabilimento di un'organizzazione, ad esempio in vani separati o in aree di stoccaggio specifiche della struttura, oppure può includere una chiara marcatura o un chiaro utilizzo o l'avere segni distintivi, al fine di riconoscere facilmente i materiali di diversa categorie di origine.

4. Identificazione della categoria di materiale di materiale/prodotti

4.1. Identificazione al momento della consegna (ingresso)

4.1.1 L'organizzazione deve ottenere dai fornitori per ciascuna consegna di materiale che entra nel gruppo di prodotto della catena di custodia informazioni necessarie per identificare e verificare la categoria del materiale approvvigionato.

4.1.2 Un documento associato a ogni fornitura di materiale/prodotti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il nome dell'organizzazione come cliente della consegna,
- (b) identificazione del fornitore,
- (c) l'identificazione del prodotto/prodotti,
- (d) la quantità di consegna per ogni prodotto oggetto della documentazione,
- (e) la data di consegna / termine di consegna / periodo contabile,

In aggiunta, per ogni prodotto dichiarato PEFC, il documento deve includere:

- (f) la dichiarazione formale sulla categoria del materiale (percentuale di materiale certificato), specificatamente per ogni prodotto dichiarato oggetto della documentazione, a seconda del caso,
- (g) l'identificativo della catena di custodia del fornitore o il certificato di gestione forestale o altro documento che confermi lo status di certificato del fornitore.

Nota 1: La dichiarazione formale che significa la dichiarazione nella sua esatta formulazione, così come i documenti che confermano lo status di certificazione sono specificati in appendice alla presente norma o da altro documento/documenti indicato/i dallo schema di certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

Nota 2: L'identificativo del certificato può essere una combinazione numerica o alfanumerica e di solito è indicato come il "numero di certificazione".

Nota 3: Un esempio della documentazione di consegna è una fattura o un documento di trasporto che soddisfi tutti i requisiti del 4.1.2.

4.1.3 Per ogni consegna, l'organizzazione deve classificare il materiale approvvigionato come certificato, neutro o altro materiale, seguendo la specifica della dichiarazione per la quale la catena di custodia è stata implementata.

Nota 1: I criteri per la classificazione di materiale certificato, neutro e altro materiale per una specifica dichiarazione sono descritti in una Appendice riguardante la specifica della dichiarazione o da altro documento/documenti indicato/i dalla certificazione forestale pertinente o dallo schema di etichettatura.

4.2 Identificazione a livello dei fornitori

4.2.1 L'organizzazione deve richiedere, a tutti i fornitori di materiale certificato, una copia o l'accesso al certificato di gestione forestale o di catena di custodia o un altro documento che confermi lo status di certificazione del fornitore.

Nota: I criteri per il fornitore di materiali certificati e i documenti confermantenti lo status di certificazione del fornitore sono specificati per ogni dichiarazione in una Appendice sulla specificazione della dichiarazione o da altro documento/documenti indicato dallo schema di certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

4.2.2 L'organizzazione deve valutare lo stato di certificazione del fornitore con i criteri per i fornitori di materiali certificati sulla base della validità e del campo di applicazione dei documenti ricevuti come stabilito al punto 4.2.1.

Nota: in aggiunta alla documentazione ricevuta dal fornitore, l'organizzazione dovrebbe fare uso di registri pubblicamente disponibili di fornitori di materiali certificati (possessori di certificato) tenuti dal PEFC Council o da altre organizzazioni riconosciute.

5 Requisiti minimi Due Diligence System (DDS)

5.1. Requisiti generali

5.1.1 L'organizzazione deve operare un Sistema di Diligenza Dovuta (dall'inglese Due Diligence System DDS), in accordo con i seguenti elementi dello standard, che è basato su tecniche di gestione del rischio volte a minimizzare il rischio che materiale approvvigionato provenga da fonti controverse.

5.1.2 Il DDS PEFC deve essere applicata per tutti i prodotti di origine forestale in ingresso coperti dalla catena di custodia PEFC dell'organizzazione ad eccezione di:

- (a) materiale riciclato; e
- (b) materiali derivanti dalle specie elencate nelle Appendici da I a III del CITES e che siano conformi alle normative internazionali, europee e nazionali collegate al CITES.

5.1.3 Il DDS PEFC dell'organizzazione deve essere supportato dal sistema di gestione dell'organizzazione che soddisfa i requisiti del capitolo 8 di questo standard.

5.1.4 L'organizzazione deve attuare il DDS PEFC nelle tre fasi relative a:

- (a) raccolta delle informazioni,
- (b) valutazione del rischio e
- (c) gestione delle forniture a rischio significativo.

5.1.5 L'organizzazione che si approvvigiona di materie prime derivanti da specie elencate nelle Appendici da I a III del CITES deve essere conforme alle normative internazionali, europee e nazionali relative al CITES.

5.1.6 L'organizzazione non deve approvvigionarsi di materiali forestali banditi che hanno origine da Paesi che sono oggetto di sanzioni ONU, o di sanzioni applicabili dall' UE o di sanzioni da governi nazionali che limitano l' esportazione/importazione di tali prodotti di origine forestale.

Nota: Il termine "applicabile" significa che le sanzioni sono applicabili all'organizzazione.

5.1.7 Il legno di guerra non deve essere utilizzato dall'organizzazione.

5.1.8 L'organizzazione non deve includere materiale proveniente da organismi geneticamente modificati di origine forestale in prodotti oggetto del DDS PEFC dell'organizzazione.

5.1.9 L'organizzazione non deve includere in prodotti oggetto del DDS PEFC dell'organizzazione alcun materiale a base legnosa proveniente dalla conversione delle foreste in altri tipi vegetazionali, compresa la conversione di foreste primarie in piantagioni forestali.

5.2. Raccolta delle informazioni

5.2.1 Il DDS PEFC è basato sulle informazioni date dal fornitore. L'organizzazione deve avere accesso alle seguenti informazioni:

- (a) identificazione del materiale/prodotto, inclusi la sua denominazione e tipologia commerciale;
- (b) identificazione delle specie arboree contenute nel materiale/prodotto con il loro nome comune e/o nome scientifico dove applicabile;
- (c) Paese di abbattimento del materiale, e dove applicabile, regione sub-nazionale e/o la concessione di taglio.

Nota 1: L'accesso al nome scientifico delle specie è richiesto nel caso in cui l'utilizzo del nome comune potrebbe comportare il rischio di errata identificazione della specie.

Nota 2: Utilizzo della denominazione commerciale delle specie è considerato equivalente a quello del nome comune nei casi in cui tutte le specie coperte dalla denominazione commerciale siano caratterizzate da un rischio equivalente di origine da fonti controverse.

Nota 3: L'accesso al livello sub-nazionale di origine del materiale è richiesto nei casi in cui le regioni sub-nazionali all'interno di un Paese non siano caratterizzate dal medesimo rischio correlato a fonti controverse.

Nota 4: Il termine concessione di taglio indica un contratto a lungo termine ed esclusivo per taglio di utilizzazione di un'area geografica ben definita all'interno di boschi di proprietà pubblica.

Nota 5: Il termine "Paese/regione" è utilizzato più avanti nell'ambito di questo capitolo per identificare un Paese, una regione sub-nazionale o una concessione di taglio da cui è originato il materiale/prodotto.

5.3 Valutazione del rischio

5.3.1 L'organizzazione deve effettuare la valutazione del rischio di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse di tutto il materiale in ingresso oggetto del campo di applicazione del DDS PEFC con l'eccezione di:

(a) materiali/prodotti certificati consegnati con una dichiarazione da parte di un fornitore con un certificato PEFC riconosciuto,

(b) altri materiali/prodotti consegnati con una dichiarazione da parte di un fornitore con un certificato di catena di custodia riconosciuto dal PEFC.

5.3.2 La valutazione del rischio dell'organizzazione deve comportare la classificazione delle forniture nella categoria di rischio "trascurabile" o "significativo".

5.3.3 La valutazione del rischio dell'organizzazione deve essere effettuata sulla base di una valutazione di:

(a) probabilità che le attività definite nell'ambito dei termini fonti controverse si verifichino nel Paese/regione della fornitura o per le specie arboree oggetto di fornitura (da qui in poi denominata probabilità a livello dell'origine) e;

(b) probabilità che la catena di fornitura non è stata in grado di identificare una potenziale fonte di approvvigionamento controverso (da qui in poi denominato probabilità a livello di catena di fornitura).

5.3.4 L'organizzazione deve determinare il rischio, sulla base della probabilità a livello di origine e della probabilità a livello di catena di fornitura e della loro combinazione, al fine di classificare tutte le forniture come a rischio "significativo" nel caso in cui uno o entrambi siano valutati "significativi" in quanto con alta probabilità (Figura 1).

Alto	Probabilità a livello di catena di fornitura	Rischio significativo	Rischio significativo
		Rischio trascurabile	Rischio significativo
Basso	Probabilità a livello dell'origine	Basso	Alto

Figura 1: categorie di rischio

5.3.5 Le seguenti tabelle elencano gli indicatori che devono essere usati per la classificazione del rischio delle forniture.

Nota: Gli indicatori di “bassa probabilità” a livello sia di origine sia di catena di approvvigionamento (tabella 1) descrivono le opzioni per un primo livello di mitigazione del rischio (ad es. necessità di informazioni aggiuntive) prima di iniziare il processo formale di mitigazione del rischio descritta al paragrafo 5.5. Pertanto, nel caso in cui le forniture siano caratterizzate da indicatori di “bassa probabilità” a livello di origine o di catena di approvvigionamento, questo avrà sempre la prevalenza rispetto ad un indicatore di “alta probabilità” sullo stesso asse.

Tabella 1 - Indicatori di “bassa” probabilità a livello di origine e di catena di approvvigionamento (rischio trascurabile)

Indicatori
Forniture: (a) materiali/prodotti certificati consegnati con una dichiarazione da parte di un fornitore con un certificato PEFC riconosciuto, (b) altri materiali/prodotti consegnati con una dichiarazione da parte di un fornitore con un certificato di catena di custodia riconosciuto dal PEFC.
Forniture dichiarate come certificate secondo uno schema di certificazione forestale (diversi da quelli riconosciuti PEFC), sostenute da un certificato di gestione forestale o di catena di custodia emesso da un organismo di certificazione di parte terza.
Forniture verificate da controlli governativi o non governativi o da meccanismi di licenza diversi da schemi di certificazione forestale incentrati sulle attività definite dal termine fonti controverse.
Forniture accompagnate da documentazione verificabile che identifichi chiaramente: <ul style="list-style-type: none"> - il Paese e/o la sub-regione in cui il legname è stato abbattuto (incluse considerazioni sulla prevalenza di conflitti armati) - denominazione commerciale e tipologia del prodotto, nome comune e, se necessario, nome scientifico delle specie arboree - tutti i fornitori all'interno della catena di approvvigionamento - l'area di gestione forestale d'origine - documentazione o altre informazioni affidabili che indichino la conformità di quel legname e di quei prodotti a base di legno rispetto ad attività coperte dalla definizione “fonti controverse”. Deve essere prestata attenzione speciale alla documentazione che è prodotta da un organismo governativo di una nazione con indice CPI di Transparency International sotto a 50.

Nota 1: la verifica del legname attraverso un DDS che rispetta i requisiti dell'European Timber Regulation, monitorato da un Organismo di Monitoraggio, può essere usato come evidenza della legalità delle forniture.

Nota 2: un approccio geografico specifico per l'identificazione di un rischio trascurabile è descritto al paragrafo 5.3.8

Tabella 2 Elenco degli indicatori di "alta" probabilità a livello di origine³

Indicatori
L'attuale indice di percezione della corruzione (Corruption Perception Index - CPI) del Paese presentato da <i>Transparency International</i> (TI) è inferiore a 50. ⁴

³ Esempi di referenze esterne e spiegazioni più dettagliate si trovano nella versione recente di PEFC GD 2001 – Catena di custodia dei prodotti a base di legno – Guida per l'uso.

La nazione/regione ha una prevalenza di conflitti armati.
La nazione/regione è conosciuta come un Paese con basso livello di "governance" delle foreste e di applicazione della legge.
Le specie arboree contenute nel materiale/prodotto sono note come specie derivanti da attività prevalenti coperte dal termine "fonti controverse"

Tabella 3 - Indicatori di "alta" probabilità a livello di catena di approvvigionamento

Indicatori
Sono sconosciuti attori e passaggi nella catena di approvvigionamento prima della prima verifica da parte di un sistema di verifica accettato come indicatore di rischio "basso" nell'ambito della matrice dei rischi.
Sono sconosciuti Paesi/Regioni dove il legname e i prodotti a base di legno sono stati commercializzati prima della prima verifica da parte di un sistema di verifica accettato come indicatore di rischio "basso" nell'ambito della matrice dei rischi.
Sono sconosciute le specie arboree contenute nel prodotto
Ci sono evidenze di pratiche illegali da una qualsiasi delle aziende nella catena di approvvigionamento.

5.3.6 La valutazione del rischio deve essere svolta per la prima consegna di ogni fornitore individuale. Deve essere rivista e se, necessario, revisionata almeno annualmente.

5.3.7 La valutazione del rischio deve essere svolta per ogni consegna da parte di un fornitore individuale nel caso in cui siano avvenuti cambiamenti che riguardano le caratteristiche elencate al paragrafo 5.2.1.

5.3.8 Un'organizzazione può condurre una valutazione del rischio e identificare un rischio trascurabile per consegne da una specifica area geografica, alle seguenti condizioni:

(a) l'organizzazione deve tenere aggiornati:

- i. una chiara definizione dell'area specifica
- ii. una lista delle specie arboree provenienti dall'area
- iii. adeguate evidenze per verificare che le sue fonti di approvvigionamento sono limitate all'area geografica e alle specie arboree identificate

(b) Nessuno degli indicatori elencati nelle tabelle 2 e 3 è applicabile

(c) La valutazione del rischio per un'area specifica deve essere condotta prima della prima consegna da quest'area. Deve essere revisionata almeno annualmente.

(d) La valutazione del rischio relativa alla specifica area deve essere rivista e se necessario revisionata se il punto (a) è cambiato.

⁴ Transparency International ha reso noto che il suo indice non è sempre appropriato per il settore forestale. Quindi, nel caso in cui esistano indici più appropriati, questi possono essere usati previo un accordo con il PEFC Council e con la consultazione di Transparency International. Questi indicatori saranno elencati nel documento guida della catena di custodia.

5.4 Commenti sostanziali o reclami

5.4.1 L'organizzazione deve assicurare che motivate preoccupazioni espresse da parti terze relativamente alla conformità di un fornitore agli aspetti legali e altri temi legati alle fonti controverse siano prontamente investigate e, se confermate, portino ad una nuova valutazione dei rischi associati alle forniture in oggetto.

5.4.2 Nel caso di motivate preoccupazioni, il materiale che era stato originariamente escluso dalla valutazione del rischio (vedi paragrafo 5.3.1) deve essere sottoposto all'analisi del rischio in accordo ai requisiti del paragrafo 5.3.

5.5 Gestione delle forniture a rischio significativo

5.5.1 Generalità

5.5.1.1 Per le forniture identificate a rischio "significativo", l'organizzazione deve richiedere al fornitore informazioni e prove aggiuntive, se possibile, che consentano all'organizzazione di classificare la fornitura a rischio "trascurabile". Il fornitore deve assicurare che:

(a) darà all'organizzazione informazioni necessarie per identificare la/le unità di gestione forestale delle materie prime e l'intera catena di fornitura della fornitura a rischio "significativo".

(b) darà la possibilità all'organizzazione di svolgere un'ispezione di seconda o terza parte dell'attività del fornitore come anche delle operazioni dei fornitori precedenti nella catena di fornitura.

Nota: queste procedure possono essere assicurate, ad esempio, da accordi contrattuali o da autodichiarazioni scritte del fornitore.

5.5.1.2 L'organizzazione deve stabilire un programma di verifica di seconda o terza parte per forniture classificate come rischio "significativo". Il programma di verifica deve interessare:

(a) identificazione dell'intera catena di fornitura e la/le unità di gestione forestale d'origine della fornitura

(b) ispezioni in sito ogni volta che sia necessario

(c) mitigazione del rischio, misure correttive e preventive se necessario.

5.5.2 Identificazione della catena di approvvigionamento

5.5.2.1 L'organizzazione deve richiedere, a tutti i fornitori di forniture a rischio "significativo", informazioni dettagliate su tutta la catena di fornitura e sulla/le unità di gestione forestale d'origine della fornitura.

5.5.2.2 Nei casi in cui le forniture possono essere verificate come a rischio trascurabile in conformità agli indicatori della tabella 1 ad un livello della catena di fornitura, l'organizzazione non è obbligata a tracciare tutta la catena di fornitura fino all'unità di gestione forestale.

5.5.2.3 Le informazioni presentate devono consentire all'organizzazione di pianificare ed eseguire ispezioni in loco.

5.5.3 Ispezioni in loco

5.5.3.1 Il programma di verifica dell'organizzazione deve comprendere ispezioni in loco dei fornitori di forniture a rischio "significativo". Le ispezioni in loco possono essere effettuate da parte dell'organizzazione stessa o da una terza parte per conto dell'organizzazione (controllo di seconda parte). L'organizzazione può sostituire l'ispezione in loco con la revisione di documentazione se tale documentazione fornisce sufficiente affidabilità sull'origine del materiale da fonti non controverse.

5.5.3.2 L'organizzazione deve dimostrare di avere sufficiente conoscenza e competenza della legislazione applicabile all'origine delle forniture a rischio "significativo" e pertinenti per la definizione di fonte controversa.

5.5.3.3 Qualora l'ispezione in loco sia effettuata da una parte terza per conto dell'organizzazione, l'organizzazione dovrà dimostrare che la parte terza ha una sufficiente conoscenza e competenza nella

legislazione come richiesto dal capitolo 5.5.3.2. Devono essere rispettati i requisiti di competenza del paragrafo 5.2.6 dello standard PEFC ST 2003:2012 (NdT: la traduzione italiana di questo standard è contenuta nello standard ITA 1003).

5.5.3.4 L'organizzazione deve determinare un campione di forniture a rischio significativo di un fornitore da controllare attraverso un programma di verifica. La dimensione del campione annuale deve essere almeno pari alla radice quadrata del numero di forniture a rischio significativo per un anno: ($y = \sqrt{x}$), arrotondato al numero intero più vicino. Laddove le ispezioni in loco precedenti si siano dimostrate efficaci nel raggiungimento degli obiettivi di questo documento, la dimensione del campione può essere ridotta di un fattore pari a 0.8, cioè: ($y = 0,8 \sqrt{x}$), arrotondato al numero intero successivo.

5.5.3.5 Le ispezioni in loco devono riguardare:

- (a) il fornitore diretto e tutti i fornitori nella catena di approvvigionamento al fine di valutare la conformità con le dichiarazioni dei fornitori sulla provenienza della materia prima, e
- (b) il proprietario/gestore dell'unità di gestione forestale di origine della fornitura o qualsiasi altra parte responsabile delle attività di gestione su quella unità di gestione forestale, al fine di valutare la loro conformità con i requisiti legali.

5.5.4 Misure correttive

5.5.4.1 L'organizzazione deve definire procedure scritte per l'attuazione di misure correttive per la non conformità dei fornitori individuati dal programma di verifica dell'organizzazione.

5.5.4.2 La gamma di misure correttive si deve basare sulla dimensione e la gravità del rischio che il legname o il/i prodotto/i legnoso/i possa essere da fonti controverse e deve includere almeno una o più delle seguenti azioni:

- (a) chiara comunicazione del rischio identificato con una richiesta di risolvere il rischio identificato entro una specifica tempistica in modo da assicurare che il legname o il/i prodotto/i legnoso/i da fonti controverse non sia fornito all'organizzazione;
- (b) richiedere ai fornitori di definire misure di mitigazione del rischio relative alla conformità dell'unità di gestione forestale con i requisiti legali o l'efficienza del flusso di informazioni nella catena di approvvigionamento;
- (c) cancellazione di qualsiasi contratto o ordine per legname o prodotto/i legnoso/i fino a che il fornitore potrà dimostrare che sono state applicate appropriate misure di mitigazione del rischio.

5.6. Non immissione sul mercato

5.6.1 Legname o prodotto/i legnoso/i da fonti sconosciute o da fonti controverse non devono essere inclusi in gruppi di prodotto oggetto della catena di custodia PEFC dell'organizzazione.

5.6.2 Legname riconosciuto o ragionevolmente sospettato di provenire da fonti illegali (fonti controverse 3.9(a) o (b)) non deve essere lavorato, non deve essere commercializzato e/o non deve essere immesso sul mercato senza che sia fornita e verificata appropriata evidenza documentata che consenta la classificazione del legname fornito come a rischio "trascurabile".

6 Metodo della Catena di Custodia

6.1. Generalità

6.1.1 Esistono due metodi per implementare la catena di custodia, vale a dire il metodo della separazione fisica e il metodo basato sulla percentuale. L'organizzazione deve scegliere il metodo appropriato in base alla natura dei flussi di materiale e dei processi

6.2. Metodo della separazione fisica

6.2.1 Requisiti generali per la separazione fisica

6.2.1.1 L'organizzazione i cui materiali/prodotti certificati non siano mescolati con altri materiali/prodotti e/o in cui il materiale/i prodotti certificati possono essere identificati durante l'intero processo, dovrebbe usare la separazione fisica come opzione preferita.

6.2.1.2 L'organizzazione che applica il metodo della separazione fisica deve garantire che il materiale certificato venga separato o reso chiaramente identificabile in tutte le fasi del processo di produzione o di commercializzazione.

6.2.1.3 Il metodo di separazione fisica può applicarsi anche ai prodotti certificati con diversi contenuti di materiale certificato.

Nota: l'organizzazione può separare fisicamente un prodotto/i con la stessa dichiarazione di percentuale certificata da altri prodotti con o senza differenti dichiarazioni di percentuale certificata.

6.2.2 Separazione di materiale certificato/prodotti

6.2.2.1 I materiali certificati e i prodotti certificati con diverso contenuto di materiali certificati devono rimanere chiaramente identificabili per l'intero processo di produzione/commercializzazione, ivi compreso il deposito. Ciò deve essere raggiunto attraverso:

- (a) la separazione fisica in termini di produzione e spazio di stoccaggio o
- (b) la separazione fisica in termini di tempo o
- (c) una chiara identificazione del materiale/prodotti certificati durante il processo.

6.3 Metodo basato sulla percentuale

6.3.1 Applicazione del metodo basato sulla percentuale

6.3.1.1 Il metodo basato sulla percentuale della catena di custodia si applica alle organizzazioni che mischiano materiali/prodotti certificati con altre categorie di materiali.

6.3.2 Definizione del gruppo di prodotto

6.3.2.1 L'organizzazione deve implementare i requisiti per il processo di catena di custodia di questo standard per lo specifico gruppo di prodotto.

6.3.2.2 Il gruppo di prodotto deve essere associato con (i) un unico tipo di prodotto o (ii) un gruppo di prodotti, che sono composti da materiali in ingresso uguali o simili in funzione, per esempio, della specie, della scelta, ecc. Il materiale immesso nel gruppo di prodotti deve avere la stessa unità di misura o un'unità che sia trasferibile alla stessa unità di misura.

6.3.2.3 Il gruppo di prodotti deve essere associato a prodotti che sono stati realizzati o lavorati dall'organizzazione in un unico sito di produzione.

Nota: questo requisito non è applicabile alle organizzazioni e ai loro processi quando il luogo di produzione non può essere chiaramente individuato, ad esempio, le imprese boschive, trasporto, commercio, ecc.

6.3.3 Calcolo della percentuale di certificazione

6.3.3.1 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione separatamente per ogni gruppo di prodotto e per uno specifico periodo di dichiarazione secondo la seguente formula:

$$P_c [\%] = \frac{V_c}{V_c + V_o} \cdot 100$$

P_c percentuale di certificazione

V_c Volume di materiale certificato

V_o Volume di altro materiale

Nota: Oltre al materiale certificato e all'"altro materiale", i criteri per le dichiarazioni specifiche definiscono anche il materiale neutro che non entra nella formula di calcolo. Pertanto, il volume totale del materiale è la somma dei materiali certificati, materiale neutro e altro materiale.

(V_t = V_c + V_o + V_n, dove V_t è il volume totale di materiale e V_n è il volume di materiale neutro).

6.3.3.2 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione basandosi su una singola unità di misura utilizzata per tutte le materie prime oggetto del calcolo. In caso di conversione in un'unità di misura unica per il calcolo, l'organizzazione deve utilizzare solo rapporti di conversione e metodi generalmente riconosciuti. Se un adatto rapporto di conversione generalmente riconosciuto non esiste, l'organizzazione deve definire e utilizzare un rapporto di conversione ragionevole e credibile.

6.3.3.3 Se il prodotto acquistato include solo una parte di materiale certificato, allora solo la quantità corrispondente alla percentuale dichiarata dal fornitore entra nella formula di calcolo come materiali certificati. Il resto del materiale entra nel calcolo come altro materiale.

6.3.3.4 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione o come:

(a) percentuale semplice (paragrafo 6.3.3.5) o come

(b) percentuale mobile (paragrafo 6.3.3.6).

6.3.3.5 L'organizzazione che applica il calcolo della percentuale semplice deve calcolare la percentuale di certificazione basata sul materiale fisicamente incluso nei prodotti specifici del gruppo di prodotto per il quale è calcolata la percentuale.

6.3.3.6 L'organizzazione che applica la percentuale mobile deve calcolare la percentuale di certificazione, per lo specifico gruppo di prodotto e il periodo di dichiarazione, basandosi sul materiale in entrata acquistato nello specifico periodo di approvvigionamento precedente al periodo dichiarato. Il periodo di dichiarazione, nel caso della percentuale mobile, non deve superare i 3 mesi e il periodo di materiale in entrata non deve superare i 12 mesi.

Esempio: L'organizzazione che ha scelto 3 mesi come periodo di dichiarazione e 12 mesi come periodo di materiale in entrata calcolerà la percentuale mobile per i prossimi 3 mesi a partire dalla quantità di materiale acquistato nei precedenti 12 mesi.

6.3.4 Trasferimento della percentuale calcolata alle uscite

6.3.4.1 Metodo della percentuale media

6.3.4.1.1 L'organizzazione che applica il metodo della percentuale media deve utilizzare la percentuale di certificazione calcolata per tutti i prodotti del gruppo di prodotto per il quale il calcolo è stato fatto.

Nota: Non è stabilita nessuna soglia minima di percentuale di certificazione per utilizzare il metodo della percentuale media. In ogni caso la percentuale di certificazione deve essere sempre una parte della dichiarazione spedita al cliente. Uno schema di certificazione forestale individuale o di etichettatura possono, comunque, stabilire una soglia minima per l'uso della propria etichetta.

Esempio: Se la percentuale di certificazione calcolata per i 3 mesi del periodo di dichiarazione è del 54%, tutti i prodotti inclusi nel gruppo di prodotto possono essere venduti/trasferiti, durante questo periodo di dichiarazione, come prodotti che includono il 54% di materiale certificato, per esempio "54% certificato PEFC".

6.3.4.2 Metodo del credito di volume

6.3.4.2.1 L'organizzazione deve applicare il metodo del credito di volume per una singola dichiarazione. L'organizzazione che riceve una singola consegna di materiale con più di una dichiarazione sulla categoria del materiale deve utilizzarlo o come una singola indivisibile dichiarazione o usare solo una delle dichiarazioni per calcolare i crediti di volume.

Nota: L'organizzazione che riceve una singola consegna di materiale con due dichiarazioni relative a due sistemi di certificazione (es. PEFC/SFI certificato), o istituisce un conto del credito per la dichiarazione multipla (PEFC/SFI certificato) oppure decide, per una singola consegna, quale dichiarazione (o PEFC o SFI) entrerà nel conto dei rispettivi crediti di volume.

6.3.4.2.2 L'organizzazione deve calcolare i crediti di volume utilizzando:

(a) la percentuale di certificazione e di volume dei prodotti in uscita (cap. 6.3.4.2.3) o

(b) il materiale in entrata e il rapporto entrata/uscita (cap. 6.3.4.2.4).

6.3.4.2.3 L'organizzazione che applica la percentuale di certificazione deve calcolare i crediti di volume moltiplicando il volume dei prodotti in uscita nel periodo di dichiarazione per la percentuale certificata relativa al periodo di dichiarazione.

Esempio: Se la percentuale certificata per il gruppo di prodotti dello specifico periodo di dichiarazione, che consiste di 100 tonnellate di prodotti in uscita, è del 54%, l'organizzazione raggiunge crediti di volume pari a 54 tonnellate ($100 * 0,54$) dei prodotti in uscita.

6.3.4.2.4 L'organizzazione che può dimostrare un rapporto verificabile tra il materiale di ingresso e di uscita dei prodotti, può calcolare i crediti di volume direttamente da un input di materiali certificati moltiplicando il volume di materiale in ingresso certificato per il rapporto input/output.

Esempio: se il volume del materiale in entrata certificato è di 70 m^3 (ad esempio 100 m^3 con la dichiarazione "70% certificato PEFC") e rapporto entrata/uscita è 0,60 (ad esempio 1 m^3 legno tondo rende $0,60 \text{ m}^3$ di legname segato), l'organizzazione ottiene crediti di volume pari a 42 m^3 di legname segato.

6.3.4.2.5 L'organizzazione deve creare e gestire un conto dei crediti in un'unità di misura unica e deve inserire i crediti di volume nel conto dei crediti. Il conto dei crediti deve essere stabilito per singole tipologie di prodotto del gruppo di prodotto o per l'intero gruppo di prodotto cui si applica la stessa unità di misura per tutti i tipi di prodotti.

6.3.4.2.6 La quantità totale di crediti cumulati nel conto dei crediti non può superare la somma dei crediti inseriti nel conto dei crediti nel corso degli ultimi dodici mesi. Il periodo massimo di dodici mesi può essere esteso in base al periodo di produzione media dei prodotti, quando il periodo di produzione dei prodotti è superiore a dodici mesi.

Esempio: se il periodo medio di produzione di legna da ardere (compreso il processo di essiccazione) è di 18 mesi, l'organizzazione può estendere il termine massimo di 12 mesi per l'accumulo di crediti fino a 18 mesi.

6.3.4.2.7 L'organizzazione deve distribuire i crediti di volume del conto dei crediti per i prodotti in uscita oggetto del conto dei crediti. I crediti di volume devono essere distribuiti ai prodotti in uscita in modo che i prodotti certificati saranno considerati come contenenti il 100% di materiale certificato o contenenti meno del 100% di materiale certificato incontrando così la soglia propria dell'organizzazione. Il risultato del volume dei prodotti certificati moltiplicato per la percentuale in uscita del materiale certificato inclusa nei prodotti certificati deve essere pari al volume dei crediti distribuiti prelevati dal conto dei crediti.

Esempio: se l'organizzazione decide di distribuire 54 tonnellate di crediti di volume ai prodotti in uscita, l'organizzazione può vendere o 54 tonnellate come prodotti certificati che includono il 100% di materiale certificato (ad esempio 54 tonnellate come "100% certificato PEFC") o x tonnellate di prodotti certificati che includono y% di materiale certificato, dove $x * y =$ volumi di credito distribuiti (per esempio 77 tonnellate di prodotti in uscita possono essere venduti come "70% certificato PEFC", dove $77 t * 0,70 = 54 t$).

7 Vendita e comunicazione sui prodotti con dichiarazione

7.1 Documentazione associata ai prodotti venduti/trasferiti

7.1.1 A livello della vendita o del trasferimento dei prodotti con dichiarazione al cliente, l'organizzazione deve fornire una copia o l'accesso a una copia del suo certificato di catena di custodia. L'organizzazione deve informare il cliente di eventuali cambiamenti nel campo di applicazione della sua certificazione e non deve abusare della sua certificazione di catena di custodia.

Nota: In caso di certificazione multisito quando i singoli siti ricevono un documento separato (con riferimento al certificato principale), che conferma il loro status di certificazione, l'organizzazione (il sito) fornisce ai suoi clienti copia di questo documento e del certificato principale.

7.1.2 Allo scopo di comunicare la dichiarazione di catena di custodia, l'organizzazione deve identificare il/i tipo/i di documento/i associato/i alla consegna di tutti i prodotti venduti/trasferiti. Il/i documento/i, che include la dichiarazione formale, deve essere emesso ad un singolo cliente. L'organizzazione deve tenere copie dei documenti e assicurare che le informazioni contenute in queste copie non possano essere alterate dopo che gli originali sono stati consegnati al cliente.

Nota: Il/i documento/i associato/i ad ogni consegna comprende i mezzi di comunicazione e di informazione, inclusi i supporti elettronici.

7.1.3 Il/i documento/i associato/i a ogni consegna di tutti i prodotti coperti da dichiarazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- (a) identificazione del cliente,
- (b) identificazione del fornitore,
- (c) l'identificazione del/i prodotto/i,
- (d) la quantità di consegna per ogni prodotto oggetto della documentazione,
- (e) la data di consegna/periodo di consegna/periodo contabile,
- (f) la dichiarazione formale sulla categoria del materiale (compresa la percentuale di materiale certificato), specificatamente per ogni prodotto certificato oggetto del documento, a seconda del caso,
- (g) l'identificativo del certificato di catena di custodia del fornitore o di altro documento che conferma lo status certificato del fornitore.

Nota 1: La "dichiarazione formale", ovvero la dichiarazione nella sua esatta formulazione così come i documenti che confermano la certificazione, sono specificati in appendice alla presente norma o da altro documento/di indicato/i dallo schema di certificazione forestale pertinente o di etichettatura.

Nota 2: L'identificativo del certificato può essere una combinazione numerica o alfanumerica e di solito è indicato come il "numero di certificazione".

7.2 L'utilizzo di loghi ed etichette

7.2.1 L'organizzazione che utilizza un logo o etichetta, sul prodotto e/o fuori del prodotto, legato alla certificazione di catena di custodia, deve avere un'autorizzazione da parte del proprietario del logo/etichetta o dal mandatario del proprietario e l'uso deve essere effettuato secondo i termini e le condizioni dell'autorizzazione.

Nota 1: In caso in cui l'organizzazione decida di usare il logo/etichetta, le regole per tale utilizzo specificate dal proprietario del logo/etichetta diventano parte integrante dei requisiti della catena di custodia.

Nota 2: In caso di uso del logo PEFC, per "autorizzazione" si intende una valida licenza rilasciata dal PEFC Council o un altro organismo autorizzato dal PEFC Council e "termini e condizioni" della licenza sono subordinati al rispetto del PEFC ST 2001:2008.

7.2.2 L'organizzazione può utilizzare l'etichetta sul prodotto solo per quei prodotti certificati che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'etichettatura dei prodotti, come specificato dal proprietario del marchio/label commerciale registrato.

7.2.3 L'organizzazione che mette dichiarazioni relativamente alla certificazione di catena di custodia sul prodotto stesso o sul suo packaging (senza un logo o un etichetta) deve sempre usare la dichiarazione formale e l'organizzazione che fa la dichiarazione deve essere identificabile.

Nota 1: Per "dichiarazione formale", si intende la dichiarazione nella sua esatta formulazione, così come specificata nell'appendice sulla specificazione delle dichiarazioni o da altro documento/di indicato/i dallo schema di certificazione forestale pertinente o di etichettatura.

8 Requisiti minimi del sistema di gestione

8.1 Requisiti generali

L'organizzazione deve utilizzare un sistema di gestione secondo i seguenti elementi di questo standard, che garantiscono la corretta applicazione e mantenimento del processo/i di catena di custodia. Il sistema di gestione deve essere appropriato al tipo, campo e volume di lavoro svolto.

Nota: Il sistema di gestione della qualità (ISO 9001:2008) o ambientale (ISO 14001:2004) di un'organizzazione può essere utilizzata per soddisfare i requisiti minimi per il sistema di gestione definito in questo standard.

8.2 Responsabilità e autorità

8.2.1 Responsabilità generali

8.2.1.1 La dirigenza dell'organizzazione deve definire e documentare il proprio impegno a implementare e mantenere i requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard. Tale impegno dell'organizzazione deve essere messo a disposizione del personale, dell'organizzazione, dei fornitori, dei clienti e delle altre parti interessate.

8.2.1.2 La dirigenza dell'organizzazione deve nominare un membro della direzione che, indipendentemente da altre responsabilità, ha l'autorità e la responsabilità generale della catena di custodia dell'organizzazione.

8.2.1.3 La dirigenza dell'organizzazione deve effettuare una regolare revisione periodica della catena di custodia dell'organizzazione e della sua conformità ai requisiti della presente norma.

8.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia

L'organizzazione deve identificare il personale che esegue le attività per l'implementazione e il mantenimento della catena di custodia e deve stabilire le responsabilità e autorità del personale in materia di catena di custodia per almeno i seguenti elementi:

- (a) approvvigionamento di materie prime e l'identificazione dell'origine,,
- (b) la trasformazione di prodotti coperti includenti la separazione fisica o il calcolo percentuale e il trasferimento nei prodotti in uscita,
- (c) la vendita dei prodotti e l'etichettatura,
- (d) mantenimento della registrazioni,
- (e) audit interni e controllo delle non-conformità,
- (f) sistema della dovuta diligenza.

Nota: Le responsabilità e autorità per la catena di custodia di sopra elencate possono essere accumulate.

8.3 Procedure documentate

8.3.1 L'organizzazione deve stabilire procedure scritte documentate per la sua catena di custodia. Le procedure documentate devono contenere almeno i seguenti elementi:

- (a) struttura organizzativa, responsabilità e autorità in materia di catena di custodia,
- (b) la descrizione del flusso di materie prime all'interno del/i processo/i di produzione/ commercio, compresa la definizione dei gruppi di prodotto,
- (c) le procedure per il processo della catena di custodia che coprono tutti i requisiti di questo standard, tra cui:

- individuazione della categoria della materia prima,

- separazione fisica di materiali certificati (per le organizzazioni che applicano la separazione fisica),
 - definizione dei gruppi di prodotto, calcolo della percentuale di certificazione, calcolo dei crediti di volume, gestione dei conti dei crediti (per le organizzazioni che applicano metodi basati sulla percentuale),
 - vendita/trasferimento di prodotti, dichiarazioni ed etichettatura sui prodotti,
- (d) procedure per il sistema della dovuta diligenza (DDS),
- (e) le procedure per gli audit interni,
- (f) le procedure per la risoluzione dei reclami.

8.4 Mantenimento delle registrazioni

8.4.1 L'organizzazione deve istituire e mantenere registrazioni relativamente alla sua catena di custodia per fornire evidenza della conformità ai requisiti della presente norma e la sua efficacia ed efficienza. L'organizzazione deve tenere almeno le seguenti registrazioni relative ai gruppi di prodotto oggetto della catena di custodia:

- (a) registrazioni di tutti i fornitori di materiali certificati, comprese le copie del certificato della gestione forestale dei fornitori o il certificato della catena di custodia o altri documenti attestanti la conformità del fornitore ai criteri per i fornitori di materiali certificati,
- (b) registrazione di tutto il materiale in ingresso, comprese le dichiarazioni sulla categoria del materiale e documenti associati alla consegna del materiale in entrata,
- (c) registrazione del calcolo della percentuale di certificazione, del trasferimento della percentuale ai prodotti in uscita e la gestione del conteggio dei crediti, a seconda del caso,
- (d) registrazioni di tutti i prodotti venduti/trasferiti, comprese le dichiarazioni sulla categoria del materiale e documenti associati alla consegna dei prodotti in uscita,
- (e) registrazioni del sistema di dovuta diligenza, comprese le registrazioni della valutazione del rischio e la gestione delle forniture a rischio significativo, a seconda del caso,
- (f) registrazioni degli audit interni, della revisione periodica della catena di custodia, delle non-conformità verificatesi e delle azioni correttive adottate,
- (g) registrazioni relative ai reclami e alla loro risoluzione.

8.4.2 L'organizzazione deve conservare le registrazioni per un periodo minimo di cinque anni.

Nota: Le registrazioni comprendono i mezzi di comunicazione e di informazione, compresi i supporti elettronici.

8.5 Gestione delle risorse

8.5.1 Risorse umane/personale

L'organizzazione deve garantire e dimostrare che tutto il personale che svolge attività che interessano l'implementazione e il mantenimento della catena di custodia è competente sulla base di un'adeguata formazione, istruzione, competenza ed esperienza.

8.5.2 Servizi tecnici

L'organizzazione deve identificare, fornire e mantenere le infrastrutture e le strutture tecniche necessarie per l'efficace attuazione e il mantenimento della catena di custodia dell'organizzazione secondo i requisiti della presente norma.

8.6 Ispezione e controllo

8.6.1 L'organizzazione deve condurre audit interni con cadenza almeno annuale che coprano tutti i requisiti della presente norma e stabilire misure correttive e preventive, se necessario.

8.6.2 Una relazione sull'audit interno deve essere rivista almeno una volta all'anno.

Nota: Una guida per l'esecuzione di verifiche ispettive interne è data dalla norma ISO 19011:2002

8.7 Reclami

8.7.1 L'organizzazione deve stabilire delle procedure per la gestione dei reclami da parte dei fornitori, clienti e altri soggetti interessati nella catena di custodia dell'organizzazione.

8.7.2 Al ricevimento del reclamo, l'organizzazione deve:

- (a) confermare la ricezione del reclamo del denunciante,
- (b) raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per valutare e validare il reclamo e decidere sul reclamo,
- (c) comunicare formalmente la decisione sul reclamo e il processo di gestione del reclamo al denunciante,
- (d) garantire che tutte le appropriate azioni correttive e preventive siano adottate.

8.8 Lavoro per conto terzi (attività di terzisti)

8.8.1 La catena di custodia dell'Organizzazione deve coprire anche le attività dei terzisti coinvolti nella produzione di prodotti oggetto del/i processo/i della catena di custodia dell'organizzazione, all'interno o all'esterno del sito dell'organizzazione.

8.8.2 L'organizzazione può considerare come lavoro per conto terzi solo quelle attività in cui il terzista riceve il materiale dall'organizzazione fisicamente separato da altro materiale e lo restituisce all'organizzazione dopo aver completato il lavoro in conto terzi o in cui l'organizzazione rimane responsabile per la vendita o il trasferimento del prodotto al cliente.

Nota 1: Un esempio di lavoro per conto terzi è l'esternalizzazione del processo di taglio e pinzatura/rilegatura da parte di una tipografia con la catena di custodia che trasferisce il materiale stampato al terzista lo riceve indietro, dopo che le attività di lavoro per conto terzi sono state effettuate.

Nota 2: Un ente che sia coinvolto nel procurare la materia prima o nel vendere dei prodotti in uscita è tenuto ad attuare la propria catena di custodia. I termini "riceve il materiale da parte dell'organizzazione" e "restituisce il materiale all'organizzazione" coprono anche le situazioni in cui viene ricevuto il materiale da parte del terzista direttamente dal fornitore a nome dell'organizzazione o viene inviato dal terzista al cliente per conto dell'organizzazione. L'organizzazione rimane responsabile per tutte le parti della catena di custodia, inclusi i requisiti relativi al reperimento del materiale, la vendita e la comunicazione.

Nota 3: Il lavoro per conto terzi non è considerato in conflitto con il capitolo 6.3.2.3 che richiede che il gruppo di prodotto sia da realizzare in un sito.

8.8.3 L'organizzazione deve assumersi piena responsabilità per tutte le attività date in appalto legate alla catena di custodia dell'organizzazione.

8.8.4 L'organizzazione deve avere un accordo scritto con tutti i terzisti per garantire che il materiale/prodotti dell'organizzazione sono fisicamente separati da altri materiali o prodotti.

8.8.5 Il programma degli audit interni dell'organizzazione deve coprire le attività del terzista.

9. Requisiti sociali, di salute e sicurezza nella normativa della catena di custodia

9.1 Scopo

Questo paragrafo include requisiti relativi ai temi della salute, della sicurezza e del lavoro che si basano sulla Dichiarazione dell'ILO sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro, 1998.

9.2 Requisiti

9.2.1 L'organizzazione deve dimostrare il suo impegno a conformarsi ai requisiti sociali, di salute e sicurezza definiti in questo standard.

9.2.2 L'organizzazione deve dimostrare che:

- (a) non impedisce ai lavoratori la libertà di associazione, la scelta dei propri rappresentanti e la trattativa collettiva con il datore di lavoro,
- (b) non fa uso di lavoro forzato,
- (c) non utilizza lavoratori al di sotto dell'età minima legale, 15 anni o dell'obbligo scolastico,
- (d) i lavoratori non sono discriminati per le opportunità di lavoro e trattamento,
- (e) le condizioni di lavoro non mettono in pericolo la sicurezza o la salute.

Appendice 1: specifiche sulle dichiarazioni PEFC

Normativo

1 *Specifiche della dichiarazione PEFC su materiale "certificato PEFC"*

1.1 Introduzione:

Le specifiche di questa sezione devono essere usate insieme ai requisiti della presente norma quando l'organizzazione applica una catena di custodia per utilizzare la dichiarazione PEFC sul materiale certificato PEFC.

1.2 Dichiarazione formale:

L'organizzazione deve utilizzare la dichiarazione "x% certificato PEFC" nel comunicare il contenuto di materiale certificato PEFC per i prodotti in uscita.

1.3 Requisiti per le categorie del materiale in entrata

Materiale certificato:

(a) materiale di origine forestale consegnato dal fornitore con la sua dichiarazione "x% certificato PEFC" con o:

- i) un certificato PEFC riconosciuto o
- ii) un documento che confermi che il fornitore è coperto dal certificato PEFC riconosciuto.

(b) materiale riciclato (diverso dai prodotti forniti con la dichiarazione "certificato PEFC").

Materiali neutri:

Materiali diversi da quelli di origine forestale.

Altri materiali:

Materiali di origine forestale diversi da quelli certificati inclusi materiali di origine forestale consegnati dal fornitore con la sua dichiarazione "Fonti Controllate PEFC" con o:

- i. un certificato di catena di custodia PEFC riconosciuto o
- ii. un documento che confermi che il fornitore è coperto dal certificato di catena di custodia PEFC riconosciuto.

Nota: Il termine "un documento che confermi che il fornitore è coperto dal certificato PEFC riconosciuto" è applicabile nel caso di una certificazione di gestione forestale di gruppo e di una certificazione di catena di custodia multisito (gruppo) in cui il fornitore sia in possesso di un documento che fa riferimento allo scopo del certificato riconosciuto PEFC.

1.4 Requisiti aggiuntivi per l'utilizzo della dichiarazione "certificato PEFC"

Per i prodotti soggetti a catena di custodia dell'organizzazione che includono materiale riciclato, l'organizzazione deve calcolare il contenuto di materiale riciclato in base alla ISO 14021 e, su richiesta, darne informazione.

2 *Specifiche della dichiarazione PEFC su materiale "Fonti Controllate PEFC"*

Nota: Il DDS PEFC che definisce le Fonti controllate PEFC è descritto nel dettaglio nel capitolo 5 dello standard di catena di custodia.

2.1 Introduzione

Le specifiche di questa sezione devono essere usate insieme ai requisiti della presente norma quando l'organizzazione applica una catena di custodia incluso un sistema di diligenza dovuta al fine di utilizzare la dichiarazione PEFC su prodotti in uscita, per cui il "PEFC DDS" è stato implementato.

2.2 Dichiarazione formale

L'organizzazione deve utilizzare la dichiarazione "Fonti Controllate PEFC" nel comunicare l'applicazione della DDS PEFC sui prodotti in uscita.

2.3 Requisiti per il materiale in entrata da Fonti Controllate PEFC

Materiale certificato:

Materiale di origine forestale consegnato dal fornitore con la sua dichiarazione "x% certificato PEFC" con o:

- (a) un certificato PEFC riconosciuto o
- (b) un documento che confermi che il fornitore è coperto dal certificato PEFC riconosciuto.

Materiali neutri:

Materiali diversi da quelli di origine forestale.

Altri materiali:

Materiali di origine forestale diversi da quelli certificati inclusi materiali di origine forestale consegnati dal fornitore con la sua dichiarazione "Fonti Controllate PEFC" con o:

- (a) un certificato di catena di custodia PEFC riconosciuto o
- (b) un documento che confermi che il fornitore è coperto dal certificato di catena di custodia riconosciuto PEFC.

Nota: Il termine "un documento che confermi che il fornitore è coperto dal certificato PEFC riconosciuto" è applicabile nel caso di una certificazione di gestione forestale di gruppo e di una certificazione di catena di custodia multisito (gruppo) in cui il fornitore sia in possesso di un documento che fa riferimento allo scopo del certificato riconosciuto PEFC.

Appendice 2:

Implementazione dello standard di catena di custodia da parte delle organizzazioni multisito

Normativo

1 Introduzione

L'obiettivo di questa appendice è di stabilire le linee guida per l'implementazione dei requisiti della catena di custodia in un'organizzazione con una rete di siti, assicurando da un lato, che la certificazione di catena di custodia sia pratica e fattibile in termini economici e operativi e, dall'altro, che la valutazione fornisca adeguata certezza nella conformità della catena di custodia. La certificazione di organizzazioni multisito, permette anche l'attuazione e la certificazione della catena di custodia in un gruppo di società generalmente di piccole dimensioni e indipendenti.

Questa appendice include solo i requisiti per l'applicazione della catena di custodia che sono applicabili alle organizzazioni con più siti produttivi.

2 Definizioni

2.1 Un'entità multisito è definita come un'organizzazione costituita da una funzione centrale identificata (a cui si fa riferimento normalmente, e di seguito come "ufficio centrale") in cui alcune attività vengono pianificate, controllate e gestite e una rete di uffici locali o filiali (siti) in cui tali attività sono pienamente o parzialmente eseguite.

2.2 L'organizzazione multisito non ha bisogno di essere un'entità unica, ma tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con l'ufficio centrale ed essere parte di una catena di custodia comune che è soggetta a sorveglianza continua da parte dell'ufficio centrale. Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di mettere in atto azioni correttive, quando necessario, in qualsiasi sito. Se del caso, questo dovrebbe essere stabilito nel contratto tra l'ufficio centrale e i siti.

2.3 Questa definizione può comprendere:

(a) le organizzazioni multisito che operano in franchising o società con più filiali dove i siti sono collegati tramite una proprietà, gestione o altro legame organizzativo

e

(b) gruppi di imprese legali indipendenti istituiti e operanti ai fini della certificazione di catena di custodia (gruppo di produttori)."

Nota: L'appartenenza a un'associazione non rientra nella definizione di "gestione o di altro legame organizzativo".

2.4 Per gruppo di produttori s'intende una rete di imprese indipendenti in genere piccole che si sono associate tra loro allo scopo di ottenere e mantenere la certificazione di catena di custodia. L'ufficio centrale può essere un'appropriata associazione di commercio, o un qualsiasi altro soggetto giuridico adeguatamente esperto che è o nominato per lo scopo da un gruppo designato di soci o offre un servizio di gruppo gestito per le finalità e coerentemente con questo standard. L'ufficio centrale può anche essere amministrato da un membro del gruppo.

Nota: L'ufficio centrale nel caso del gruppo di produttori può essere chiamato l'"entità del gruppo" e i siti possono essere definiti "membri del gruppo "

2.5 Per sito si intende un luogo in cui sono svolte le attività relative alla catena di custodia dell'organizzazione.

2.6 Il gruppo di produttori è limitato a siti che sono domiciliati in un singolo Paese e che:

- a) non hanno più di 50 dipendenti (equivalenti a dipendenti tempo pieno) e
- b) hanno un fatturato massimo di 9.000.000 di franchi svizzeri, o equivalente (NdT: circa 8.000.000 di euro).

2.7 Criteri supplementari previsti per il gruppo di produttori stabiliti dall'organismo di accreditamento pertinente devono essere applicati.

3 Criteri di ammissibilità per l'organizzazione multisito

3.1 Generalità

3.1.1 La catena di custodia dell'organizzazione deve essere amministrata a livello centrale ed essere soggetta a revisione centrale. Tutti i siti pertinenti (anche quello con funzione di amministrazione centrale), devono essere soggetti a un programma di audit interno dell'organizzazione e devono essere stati sottoposti ad audit in base a tale programma prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione.

3.1.2 Deve essere dimostrato che l'ufficio centrale dell'organizzazione ha istituito una catena di custodia in conformità con questo standard e che l'intera organizzazione (inclusi tutti i siti) soddisfa i requisiti della presente norma.

3.1.3 L'organizzazione deve essere in grado di dimostrare la sua capacità di raccogliere ed analizzare dati provenienti da tutti i siti, compresa l'autorità dell'ufficio centrale e la sua capacità di avviare cambiamenti nel funzionamento della catena di custodia nei siti, se necessario.

3.2 Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale

3.2.1 L'ufficio centrale deve:

- (a) rappresentare l'organizzazione multisito nel processo di certificazione, inclusi la comunicazione e il rapporto con l'organismo di certificazione,
- (b) presentare una domanda per la certificazione e il suo campo di applicazione, che includa un elenco dei siti partecipanti,
- (c) garantire un rapporto contrattuale con l'organismo di certificazione,
- (d) presentare all'organismo di certificazione una richiesta di estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, inclusa la copertura dei siti partecipanti,
- (e) prendere l'impegno a nome di tutta l'organizzazione a stabilire e mantenere una catena di custodia in conformità con i requisiti della presente norma,
- (f) fornire a tutti i siti le informazioni e la guida necessaria per l'efficace attuazione e il mantenimento della catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio centrale deve fornire ai siti le seguenti informazioni o l'accesso alle seguenti informazioni:
 - una copia di questo standard e tutte le linee guida relative all'attuazione dei requisiti della presente norma,
 - regole d'uso del logo PEFC e tutte le indicazioni relative all'applicazione delle regole d'uso del logo PEFC,
 - le procedure dell'ufficio centrale per la gestione dell'organizzazione multisito,
 - le condizioni del contratto con l'organismo di certificazione riguardo ai diritti dell'organismo di certificazione o di accreditamento ad accedere alla documentazione, ai siti e agli impianti ai fini della valutazione e sorveglianza, e la divulgazione di informazioni sui siti ad una terza parte,
 - spiegazione del principio della responsabilità comune dei siti nella certificazione multisito.

- i risultati del programma di audit interno e della valutazione e sorveglianza dell'organismo di certificazione e relative misure correttive e preventive applicabili ai singoli siti,
- il certificato multisito e tutte le sue parti relative allo scopo della certificazione e la copertura dei siti.

Nota: Il termine "responsabilità comune" significa che non conformità rilevate in un sito o nell'ufficio centrale possono comportare azioni correttive da apportare in tutti i siti, un aumento dei controlli interni o revoca del certificato multisito.

- (g) fornire il collegamento organizzativo o contrattuale con tutti i siti, che deve comprendere gli impegni da parte dei siti di attuare e mantenere la catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio centrale deve avere un contratto scritto o un altro accordo scritto con tutti i siti che copra il diritto della sede centrale di attuare e applicare le eventuali misure correttive o preventive e di avviare l'esclusione di un qualsiasi sito dal campo di applicazione della certificazione in caso di non conformità con questo standard,
- (h) stabilire procedure scritte per la gestione dell'organizzazione multisito,
- (i) tenere registrazioni relative alla conformità della sede centrale e dei siti ai requisiti della presente norma,
- (j) applicare un programma di audit interno. Il programma di audit interno deve prevedere:
- audit in loco di tutti i siti (compresa la propria amministrazione centrale), prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione,
 - audit annuali in loco di tutti i siti che rientrano nello scopo della certificazione (compresa la propria amministrazione centrale),
 - il controllo in loco di qualsiasi nuovo sito prima che l'organismo di certificazione inizi il processo di estensione dello scopo di certificazione,
- (k) operare una revisione della conformità dell'ufficio centrale e dei siti, inclusa la revisione dei risultati del programma di audit interni e sorveglianza e delle valutazioni dell'organismo di certificazione; stabilire misure correttive e preventive, se necessario, e valutare l'efficacia delle azioni correttive adottate.

3.2.2 Funzioni e responsabilità dei siti

I siti collegati all'organizzazione multisito sono responsabili per:

- (a) l'attuazione e il mantenimento dei requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard,
- (b) la stipula di un rapporto contrattuale con l'ufficio centrale, che includa l'impegno alla conformità con i requisiti della catena di custodia e di altri requisiti di certificazione applicabili,
- (c) rispondere efficacemente a tutte le richieste dall'ufficio centrale o dall'organismo di certificazione per i dati pertinenti, documentazioni o altre informazioni se in relazione ad audit formali o revisioni o altro,
- (d) fornire piena collaborazione e assistenza per un risultato soddisfacente degli audit interni svolte dalla sede centrale e degli audit svolti dall'organismo di certificazione, compreso l'accesso agli impianti dei siti,
- (e) l'attuazione di pertinenti azioni correttive e preventive stabilite dall'ufficio centrale.

4 Campo di applicazione delle responsabilità per i requisiti di questo standard implementato nell'organizzazione multisito

Requisiti dello standard	Ufficio centrale	Siti
4 Requisiti per il processo di catena di custodia - metodo della separazione fisica		Si
5 Requisiti per il processo di catena di custodia - metodo basato sulla percentuale		Si
6 Requisiti minimi del sistema di gestione		

6.2 Responsabilità e autorità	Si	Si
6.2.1 Responsabilità generali	Si	Si
6.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia	Si (per punti d. ed e.)	Si
6.3 Procedure documentate	Si (per punti a., e. ed f.)	Si
6.4 Conservazione delle registrazioni	Si (per punti f. ed g.)	Si
6.5 Gestione delle risorse	Si (solo per le attività previste)	Si
6.5.1 Risorse umane/personale		
6.5.2 Servizi tecnici		
6.6 Ispezione e controllo	Si	Si
6.7 Reclami	Si	Si